

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRADUZIONE PER TURISMO TORINO E PROVINCIA

Premesso che:

- in data 13/03/2017, Turismo Torino e Provincia ha indetto la procedura per il servizio in oggetto, mediante avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito istituzionale di Turismo Torino e Provincia, www.turismotorino.org, sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte, www.regione.piemonte.it/governo/bollettino, sull'albo camerale della Camera di Commercio di Torino, www.to.camcom.it/albo-camerale e sul sito della Città di Torino nella sezione Appalti e Bandi, come da Determinazione del Presidente del Consorzio del 09/03/2017;

- hanno risposto al suddetto avviso entro il termine previsto del 30/03/2017, n. ____ ditte;

- in data _____, sono state inviate le lettere di invito per il servizio in oggetto, per un valore complessivo pari ad Euro 110.000 IVA esclusa. Tale somma è stata indicata presuntivamente ed è stata quantificata sulla base della spesa storica sostenuta dal Consorzio nel triennio 2014-2016 per il servizio in oggetto. Tuttavia essa è da intendersi meramente indicativa e non impegnativa per la Turismo Torino e Provincia, che potrà commissione nel periodo di durata del contratto i servizi oggetto del presente contratto, mediante ordinativi, sulla base del proprio fabbisogno, da un minimo garantito di € 40.000 (quarantamila) oltre IVA, fino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro 110.000 (centodiecimila) oltre IVA. Gli oneri della sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso, sono stimati pari a Euro 0,00 (zero/00);

- sono state presentate n. _____ offerte nei termini previsti dagli atti di gara;

– l'aggiudicazione è avvenuta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 6 del d.lgs. 50/2016;

- a seguito dell'esperienza della predetta procedura di gara, con determinazione n. _____ del _____, l'appalto in oggetto è stato aggiudicato definitivamente a _____, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente contratto, che ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva per un importo di Euro _____ (_____/00) prestata mediante fideiussione bancaria/polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, n. _____ rilasciata da _____;

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

TURISMO TORINO E PROVINCIA (Cod. Fisc. 07401840017), con sede in Torino, Via Maria Vittoria 19, in persona del Presidente Maurizio Montagnese, domiciliato per la carica presso la sede di TURISMO TORINO E PROVINCIA, di seguito denominata "la Committente".

E

l'Operatore Economico _____, C.F. _____,
P.IVA _____ con sede legale in _____, Via
_____, in persona del _____, di seguito denominato
"l'Appaltatore".

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – DISCIPLINA DELL'APPALTO

- 1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti in esse richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e l'Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle.
- 1.2 Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:
- a) la lettera di invito, i relativi allegati, nonché le dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta;
 - b) le offerte tecnica ed economica presentate dall'Appaltatore in sede di gara, con i relativi allegati;
 - c) il capitolato speciale;
 - d) la garanzia definitiva presentata dall'Appaltatore.
- 1.3 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applica quanto previsto da: (I) Lettera Invito, Offerta tecnica ed Offerta Economica; (II) Capitolato speciale ed altri documenti allegati al presente Contratto.

ART. 2 – OGGETTO

L'oggetto del presente contratto (qui di seguito denominato "Contratto") consiste nello svolgimento da parte dell'Appaltatore di tutte le prestazioni di cui al capitolato speciale, che qui si intende integralmente richiamato, consistente riassuntivamente nel servizio di traduzione e revisione testi ed, in particolare:

- 1) Nel servizio di traduzione di testi prevalentemente dall'italiano ad una o più lingue tra quelle elencate nel capitolato speciale allegato, o viceversa;

- 2) Nel servizio di revisione di testi, consistente nella rilettura e nell'eventuale correzione e/rielaborazione di testi già tradotti.
- 3) In altre attività, specificamente indicate al punto 1. del capitolato speciale.

ART. 3– DURATA

3.1 La durata del contratto è 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

3.2 Nel caso in cui la Committente, ricorrendone i presupposti, abbia disposto l'esecuzione in via di urgenza, i suddetti termini decorrono dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

ART. 4 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

4.1 Il corrispettivo contrattuale dovuto dalla Committente è determinato sulla base della percentuale di ribasso indicata nell'offerta economica dell'aggiudicatario rispetto ai valori posti a base d'asta per l'espletamento del servizio di traduzione (comprensivo di traduzione, revisione ultima del testo e proofreading) con consegna "ordinaria", quotato a parola, secondo le tariffe di seguito riportate.

TRADUZIONE e REVISIONE DALLA LINGUA ITALIANA ALLA LINGUA DI DESTINAZIONE E VICEVERSA:	BASE D'ASTA (a parola)	% di RIBASSO OFFERTO	PREZZO OFFERTO
INGLESE	Euro 0,09 (zero/09)		
FRANCESE	Euro 0,09 (zero/09)		
TEDESCO	Euro 0,09 (zero/09)		
SPAGNOLO	Euro 0,09 (zero/09)		
PORTOGHESE	Euro 0,09 (zero/09)		
RUSSO	Euro 0,09 (zero/09)		
CINESE	Euro 0,13 (zero/13)		
GIAPPONESE	Euro 0,13 (zero/13)		
ARABO	Euro 0,13 (zero/13)		

4.2 Il corrispettivo contrattuale dovuto dalla Committente per il servizio di sola revisione testi e proofreading è determinato sulla base della tariffa offerta dall'aggiudicatario ed indicata al precedente punto 4.1 per il servizio di traduzione con "consegna ordinaria", ridotta del 50%.

4.3 Il corrispettivo contrattuale dovuto dalla Committente in caso di "consegna urgente" (ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 del capitolato) è pari al doppio della tariffa offerta dall'aggiudicatario per il servizio specifico richiesto con "consegna ordinaria".

4.4 Il corrispettivo è da intendersi comprensivo della prestazione di tutti i servizi indicati nel Capitolato speciale, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Resta inteso che il corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.

4.5 Il ribasso è stato determinato liberamente dall'Appaltatore e pertanto è fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.

4.6 Il corrispettivo per l'attività oggetto del presente Contratto verrà corrisposto dalla Committente previa ricezione di fattura elettronica con scadenza a 60 gg d.f.f.m.. La fattura dovrà essere emessa mensilmente, a consuntivo, e dovrà indicare:

- Il tipo di servizio reso, specificando se si tratta di traduzione completa, solo revisione e proofreading e se la modalità di consegna è ordinaria o urgente;
- il numero di parole del testo tradotto/revisionato, il cui conteggio va effettuato ai sensi di quanto stabilito dal punto 5 del capitolato, sulla base del numero di parole della lingua di partenza.

4.7 L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 11 del presente Contratto. In particolare, il pagamento relativo al presente contratto sarà effettuato a mezzo di conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), di cui si riportano di seguito le coordinate: presso

IBAN _____

nonché le generalità ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di essi:

4.8 La dichiarazione di cui al precedente comma è resa altresì mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che si allega (ALLEGATO C), ai sensi del D.P.R. 445/2000.

4.9 Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolarità contributiva dell'Appaltatore certificata attraverso D.U.R.C. in corso di validità o, in caso di professionisti non in possesso di

D.U.R.C., attraverso il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa previdenziale di appartenenza.

4.10 In caso di subappalto, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, Turismo Torino e Provincia corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite ai sensi del successivo art. 10.3. In tal caso, si riportano anche le coordinate bancarie del conto corrente dedicato del subappaltatore:

_____.

ART. 5 – LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

5.1 L'attività in oggetto sarà svolta prevalentemente presso la sede dell'Appaltatore.

5.2 Su espressa richiesta della Committente, potranno essere richiesti degli incontri con l'Appaltatore presso la sede della stessa.

ART. 6 – VERIFICHE

6.1 La Committente si riserva la facoltà di effettuare la verifica della correttezza del conteggio delle parole fornito dall'Appaltatore, tramite il servizio www.matecat.com.

6.2 Nel caso in cui, a seguito dell'eventuale verifica sull'attività svolta e, in particolare, sul conteggio delle parole componenti i testi da tradurre/revisionare, essa appaia non conforme a quanto indicato dall'Appaltatore in sede di fatturazione, la Committente potrà prevedere l'applicazione di una penale secondo le modalità di cui al successivo art. 8.4 del presente contratto.

6.3 La Committente si riserva altresì la facoltà di effettuare, durante l'esecuzione del contratto, la verifica sulla correttezza dell'attività svolta dal Consulente e, nel caso in cui questa non sia conforme a quanto prescritto da Capitolato, la Committente potrà prevedere l'applicazione di una penale ai sensi dei successivi art. 8.1, 8.2, 8.3, 8.5 e 8.6 del presente contratto, fermo restando il diritto di risoluzione di cui al successivo art. 14.

6.4 Tale verifica di regolare esecuzione del servizio in oggetto non esonera comunque l'Appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi non rilevati o rilevabili al momento della stessa verifica.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga:

- a) a svolgere il servizio oggetto del presente Contratto secondo le caratteristiche indicate dal Capitolato speciale;

- b) a prestare il servizio in oggetto impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la sua realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Contratto, negli atti di gara e nell'offerta formulata;
- c) ad assumere tutte le obbligazioni di cui al Capitolato speciale, all'offerta ed al Contratto; in caso di violazione la Committente avrà diritto al risarcimento del danno e facoltà di risoluzione dal contratto, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun ulteriore indennizzo o compenso, sotto qualsiasi forma, rispetto a quello dovutogli per le attività già svolte;
- d) a sostituire tempestivamente, e comunque nei termini concordati con la Committente, il traduttore messo a disposizione di quest'ultima nel caso in cui essa ne accerti l'inidoneità allo svolgimento del servizio richiesto e/o a sostituire nei termini di cui all'offerta tecnica il traduttore assente e/o indisponibile, ancorché temporaneamente;
- e) ad osservare le norme ed i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- f) ad osservare le norme dei regolamenti e delle disposizioni in materia di assicurazione relative ad infortuni, previdenza ed assistenza;
- g) ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante la durata del presente contratto;
- h) ad eseguire le prestazioni di cui al presente contratto nel pieno rispetto della normativa vigente, e di quella che dovesse essere emanata nel corso dell'esecuzione del presente contratto;
- i) a non cedere a terzi il contratto in tutto o in parte, a qualsiasi titolo e a non subappaltare al di fuori dei limiti di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e di quanto indicato in sede di presentazione dell'offerta;
- l) a depositare, in caso di subappalto, il contratto con il subappaltatore presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata;
- m) a consentire alla Committente di procedere in qualsiasi momento ed anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del

presente Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

n) mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli necessari per l'esecuzione del contratto;

o) a manlevare e tenere indenne la Committente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero eventualmente avanzare in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

ART. 8 - PENALI

8.1 In caso di mancato rispetto delle tempistiche previste dal Capitolato speciale per l'espletamento dei servizi con consegna ordinaria, la Committente potrà applicare, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 5% dell'importo dovuto per la prestazione dello specifico servizio richiesto, calcolato sulla base della tariffa a parola offerta dall'aggiudicatario in sede di gara.

8.2 In caso di mancato rispetto delle tempistiche previste dal Capitolato speciale per l'espletamento dei servizi con consegna urgente, la Committente potrà applicare, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 10% dell'importo dovuto per la traduzione dell'intero testo, calcolato sulla base della tariffa a parola offerta dall'aggiudicatario in sede di gara e riportata al precedente punto 4.3 del presente contratto.

8.3 Ai fini che precedono, per l'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti 8.1, 8.2, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso la Committente applicherà le penali di cui ai precedenti punti 8.1, 8.2, sino al momento in cui il servizio sarà prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

8.4 Nel caso in cui, a seguito dell'eventuale verifica sull'attività svolta ed, in particolare sul conteggio delle parole componenti i testi da tradurre/revisionare, essa appaia non conforme a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di fatturazione, la Committente potrà applicare una penale pari allo 0,01% dell'importo presunto per l'intero affidamento posto a base di gara (€ 110.000).

8.5 Nel caso in cui si sia resa necessaria la sostituzione di un traduttore per accertata inidoneità di quest'ultimo a svolgere la prestazione richiesta e l'Appaltatore non

provveda alla sua sostituzione nel termine concordato con la Committente, quest'ultima potrà applicare una penale pari allo 0,01% dell'importo presunto per l'intero affidamento posto a base di gara (€ 110.000).

- 8.6 La medesima penale di cui al precedente punto 8.5 potrà essere applicata nel caso in cui l'Appaltatore non provveda alla sostituzione del traduttore nei termini e con le modalità indicate in sede di offerta, in caso di assenza/indisponibilità di quest'ultimo.
- 8.7 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6 saranno contestati per iscritto all'Appaltatore, il quale potrà replicare per iscritto entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette deduzioni dell'Appaltatore non pervengano entro il suddetto termine di 5 giorni ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Committente, a giustificare l'inadempienza, potranno applicarsi le penali stabilite ai precedenti punti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. La Committente procederà all'eventuale addebito delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti dell'Appaltatore, ovvero potrà avvalersi della garanzia definitiva rilasciata dall'Appaltatore, senza bisogno di previa diffida.
- 8.8 La Committente potrà applicare le penali fino alla concorrenza della misura massima del 10% dell'importo contrattuale complessivo. In ogni caso l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 14 e di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 8.9 La richiesta e/o il pagamento della penali di cui al presente articolo non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

ART. 9 –VARIANTI

- 9.1 La Committente si riserva la facoltà di apportare, a suo insindacabile giudizio, variazioni al servizio oggetto dell'appalto, con semplice preavviso scritto, fino al massimo, in aumento o diminuzione, di un quinto dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
- 9.2 Nel caso di cui al comma precedente, la Committente sarà tenuta unicamente al pagamento del servizio svolto, e l'Appaltatore nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo dalla Committente, nemmeno a titolo di lucro cessante.
- 9.3 L'Appaltatore non potrà, in corso di esecuzione del contratto, apportare varianti salvo

espressa autorizzazione scritta della Committente. In caso di varianti non autorizzate l'Appaltatore non potrà richiedere maggiori somme, indennizzi, indennità e/o risarcimenti di sorta e, anzi, se richiesto, sarà tenuto a rimuoverle.

ART.10 - SUBAPPALTO

- 10.1 Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/2016, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta dall'Appaltatore.
- 10.2 Il subappaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo art. 11.
- 10.3 Laddove ricorrano i presupposti di cui all'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, Turismo Torino e Provincia corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

ART. 11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- 11.1 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale di cui all'art. 4 del presente contratto riporterà, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo della gara in oggetto (CIG 701065605A)
- 11.2 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
- 11.3 L'Appaltatore deve comunicare alla Committente eventuali variazioni circa gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 o circa le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro 7 giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le dichiarazioni di cui al presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui si allega un modello (ALLEGATO C), ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- 11.4 La Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.
- 11.5 L'Appaltatore deve trasmettere alla Committente, entro 30 giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

di cui alla Legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi previsti.

ART. 12 - GARANZIE

- 12.1 L'Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva allegata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della garanzia si applica quanto previsto ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
- 12.2 La garanzia definitiva è rilasciata con le modalità e nelle forme di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016. Essa opera per tutta la durata del presente Contratto; l'Appaltatore sarà liberato dalla garanzia solo previo consenso in forma scritta della Committente.
- 12.3 La cauzione definitiva garantisce tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, pertanto la Committente ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione di penali.
- 12.4 Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione potrà essere effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

ART. 13 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

- 13.1 E' a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero della Committente e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno e/o pretesa derivante da soggetti terzi, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del Contratto.
- 13.2 In considerazione del completo esonero della Committente e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni e/o le pretese di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi della Committente e/o dei suoi rappresentanti per il riconoscimento di asseriti danni e/o pretese, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente la Committente.

ART. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO

- 14.1 Il venir meno, durante l'esecuzione del contratto, dei requisiti prescritti nella lettera di invito, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni

pretesa risarcitoria da parte della Committente.

14.2 Il contratto può essere risolto nelle ipotesi e con le modalità di cui all'art. 108 D.Lgs. 50/2016.

14.3 Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 codice civile, il contratto può essere risolto, ad insindacabile giudizio della Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione del contratto;
- nel caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al precedente punto 7, lett. m);
- nel caso di accertate false dichiarazioni nei curricula dei professionisti incaricati del servizio;
- nel caso di mancata sostituzione, su espressa richiesta della Committente, del soggetto incaricato dello specifico servizio in caso di inidoneità di quest'ultimo allo svolgimento del servizio;
- nel caso di mancata sostituzione del soggetto incaricato dello specifico servizio in caso di assenza o indisponibilità, anche temporanea, di quest'ultimo allo svolgimento del servizio;
- nel caso di ingiustificata sospensione del contratto da parte dell'Appaltatore;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali dell'Appaltatore;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- nel caso di violazione degli obblighi di tracciabilità di cui al precedente art. 11 del presente Contratto;
- nel caso di inadempimento delle obbligazioni individuate dal precedente art. 12 del presente Contratto;

- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata, ancorché non espressamente richiamata dal presente articolo.

- 14.4 Nel caso di risoluzione, la Committente si riserva il diritto di escutere la garanzia definitiva prestata per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di importo equivalente, che sarà comunicata all'Appaltatore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Committente al risarcimento dei danni subiti ed in particolare essa si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese aggiuntive incontrate rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.
- 14.5 Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica secondo le vigenti disposizioni di legge.
- 14.6 Il recesso è ammesso nei casi e nei modi stabiliti dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
- 14.7 L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dalla Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 15.1 Il direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito per brevità "il Direttore") verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 101 D.Lgs. 50/2016.
- 15.2 Il direttore provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dal Committente, assicurando così la regolare esecuzione del contratto.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI

- 16.1 L'Appaltatore autorizza la Committente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati personali ai fini dell'esecuzione del presente Contratto.
- 16.2 A sua volta, la Committente autorizza l'Appaltatore al trattamento dei suoi dati personali ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, secondo quanto previsto dal Capitolato allegato e dall'offerta formulata dall'Appaltatore.

16.3 E' fatto divieto all'Appaltatore di divulgare i dati e le informazioni relativi alla Committente per qualsivoglia ragione al di fuori dell'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto.

ART. 17 – PROPRIETA' DELLE RISULTANZE

17.1 Le traduzioni e le revisioni dei testi effettuate durante l'esecuzione del servizio appaltato sono di proprietà esclusiva della Committente, che ne avrà ogni e più ampio diritto di utilizzazione.

17.2 L'Appaltatore non avrà diritto di utilizzare, nemmeno in parte, le traduzioni prodotte al di fuori del presente appalto.

ART. 18 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia eventualmente derivante dal Contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il T.A.R. Piemonte e, anche nel caso in cui l'Appaltatore sia un soggetto di diritto straniero, sarà applicabile la legge italiana.

ART. 19 - DOMICILIO

Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto si riterrà valida, se inviata al seguente indirizzo: Via Maria Vittoria 19, 10123 Torino nonché al seguente n. di fax 011/883426 e all'indirizzo di posta elettronica: amministrazione@pec.turismotorino.org

ART. 20 - CLAUSOLE FINALI

20.1 Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.

20.2 Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo né potrà essere provata che mediante atto scritto, firmato da entrambe le parti.

20.3 L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.

20.4 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che la Committente si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione legale.

20.5 L'Appaltatore, con la stipulazione del presente contratto dichiara di aver preso visione sul sito istituzionale della Committente, www.turismotorino.org, e di accettare il

contenuto del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, obbligandosi a rispettare le prescrizioni in esso contenute ed ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001.

20.6 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nella lettera di invito ed alla normativa vigente nazionale e comunitaria in materia in quanto applicabile e al codice civile.

ART. 21 – ALLEGATI

- a) Capitolato Speciale;
- b) Offerta tecnica ed offerta economica dell'Appaltatore;
- c) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai fini della tracciabilità, ai sensi degli art. 4.7 e 11.3 del presente contratto;
- d) Garanzia definitiva.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, li _____

Per TURISMO TORINO E PROVINCIA

per l'Appaltatore

Il Presidente

Maurizio Montagnese

Si approvano specificamente, ai sensi dell'art. 1341, gli art. 4 (modalità di pagamento), art. 8 (penali), art. 9 (varianti), art. 13 (responsabilità dell'Appaltatore), art. 14 (risoluzione e recesso), art. 17 (proprietà delle risultanze) e art. 18 (elezione di foro).

per l'Appaltatore

--	--	--	--

- **che il conto è da riferire:**

al contratto rep. n. _____ del _____

a tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con Turismo Torino e Provincia

- **di essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;**
- **di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 del D. Lgs. 196/2003)**

LUOGO E DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta ed inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica.